



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO

TRA

**LA PROCURA GENERALE,
LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
E LE PROCURE DELLA REPUBBLICA**

DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Venezia, 1° ottobre 2019

I sottoscritti Procuratore generale, Procuratori della Repubblica e Procuratore presso il Tribunale per i minorenni,

- visto l'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura del 17 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici di Procura, come integrato dalla delibera del CSM del 18 giugno 2018;
- vista la risoluzione del CSM del 18 giugno 2018 sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni;
- vista la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica ed esaminato in particolare il punto 7.6 di detta risoluzione;
- visto l'art. 38 disp. att. c.c. e ritenuta la necessità di regolare i rapporti fra Procure ordinarie e Procura minorile nei casi di competenza del Tribunale ordinario ad adottare provvedimenti a tutela dei minori;
- vista altresì la legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
- considerata l'opportunità di raccordo fra Procure ordinarie e Procura minorile relativamente a procedimenti di competenza delle prime commessi in danno di soggetti minorenni, al fine di coordinare attività investigativa e azioni di tutela dei soggetti minori vittime di reati in ambito familiare o comunque offensivi della loro incolumità psico-fisica;
- ritenuta inoltre l'opportunità di assicurare alla Procura generale la tempestiva

conoscenza degli atti e di agevolare eventuali pronti contatti con il pubblico ministero minorile titolare del procedimento nei casi di impugnazioni proposte da quest'ultimo avverso provvedimenti sia penali sia civili emessi dal Tribunale per i minorenni;

convengono quanto appresso:

I. Procedimenti penali.

1. Quanto la *notitia criminis* sia comunicata alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario o anche a quella minorile, il magistrato assegnatario del procedimento valuterà l'opportunità di interloquire per le vie brevi con il magistrato della Procura minorile e di segnalare se sussistano esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, incompatibili con immediati interventi della magistratura minorile ovvero se invece nulla osti al compimento di tali interventi (indagini sociali e ricorsi *de potestate*).
2. Nei casi in cui la *notitia criminis* sia appresa dalla Procura minorile (normalmente dall'esame di relazioni del servizio sociale) ovvero comunicata solo a quest'ultima, il magistrato minorile titolare del procedimento, nel trasmettere alla Procura ordinaria copia degli atti per competenza funzionale, richiederà che il magistrato che diventerà titolare del fascicolo segnali prontamente se sussistano esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, incompatibili con immediati interventi della magistratura minorile, o se invece nulla osti al compimento di tali interventi (indagini sociali e ricorsi *de potestate*).
3. Qualora già prima della notizia di reato la Procura minorile avesse avviato attività di accertamento sulla situazione socio-familiare del minore vittima, avesse radicato un procedimento *de potestate* avanti al Tribunale per i minorenni o fossero stati attuati provvedimenti sull'urgenza *ex art. 403 c.c.*, il magistrato minorile trasmetterà copia degli atti alla Procura ordinaria.
4. La cessazione delle esigenze investigative dirette all'accertamento del reato verrà comunicata appena possibile alla Procura minorile, unitamente agli atti ostensibili, con annotazione che nulla osta all'avvio o alla prosecuzione dell'attività diretta alla tutela del minore da parte di quest'ultima.
5. La notizia di reato e gli altri atti ancora coperti da segreto istruttorio, comunque pervenuti alla Procura minorile, non possono essere posti alla base di ricorsi avanti al Tribunale per i minorenni e devono essere secretati presso la predetta Procura.
6. Quando necessario, in sede di notifica o citazione della persona offesa verranno assunte le necessarie cautele per mantenere la segretezza del luogo in cui il minore, da solo ovvero unitamente ad un genitore, sia stato provvisoriamente collocato per sua tutela.
7. Per quanto possibile dovranno essere evitate plurime audizioni del minore persona offesa e, in particolare, nei procedimenti a carico di soggetti maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso a danno di minorenni, l'eventuale incidente probatorio per assunzione della testimonianza della persona offesa dovrà auspicabilmente avvenire in modo congiunto avanti al GIP ordinario e al GIP minorile. I pubblici ministeri dei due Uffici si raccorderanno per la richiesta di incidente probatorio ognuno al proprio GIP, con richiesta anche di raccordo tra i



giudici per le indagini preliminari per l'espletamento di un unico procedimento incidentale in via congiunta.

Nel caso considerato di procedimenti a carico di soggetti maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso a danno di minorenne, l'assunzione di informazioni di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019, dovrà tendenzialmente avvenire in forma congiunta da parte del pubblico ministero presso il Tribunale ordinario e del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni. Eventuali deleghe alla polizia giudiziaria, previa intesa fra le Procure, saranno conferite individuando – nei limiti del possibile – uno stesso organo di p.g. affinché venga effettuata un'unica audizione del minorenne.

8. In caso di custodia cautelare di entrambi i genitori di figli minorenni, la Procura ordinaria e minorile si coordineranno ai fini di tutela di questi ultimi mediante idoneo affidamento in via di urgenza.
9. Al fine di assicurare la tempestiva conoscenza degli atti ed eventuali contatti con il pubblico ministero minorile assegnatario del procedimento, nell'ottica della salvaguardia delle esigenze educative del minore, le impugnazioni proposte dal pubblico ministero minorile avverso i provvedimenti penali del Tribunale per i minorenni verranno comunicate alla Procura generale della Repubblica, con indicazione del pubblico ministero minorile assegnatario.

II. Procedimenti civili.

Premessa.

L'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, attribuisce la competenza per attrazione al Tribunale ordinario per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei casi in cui pende giudizio di separazione, divorzio o giudizio *ex art.* 316 c.c. In tali giudizi vi è l'intervento necessario del pubblico ministero presso il Tribunale ordinario con i poteri di cui all'art. 72, secondo comma, c.p.c.: produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. A seguito del materiale prodotto dal pubblico ministero con il suo intervento, possono entrare nel processo elementi da cui dedurre una situazione pregiudizievole per i minori figli della coppia, con conseguente insufficienza e/o inidoneità di provvedimenti meramente regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale (modalità di affidamento condiviso o esclusivo, collocamento prevalente presso un genitore, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario ecc.) e necessità anche di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

La Corte di cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 2833 del 12 febbraio 2015, ha precisato che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio: ciò in quanto si tratta di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza.

Per permettere un proficuo intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili



ex artt. 337-bis e seguenti c.c., appare necessario un raccordo tra Procure ordinarie e Procura minorile per consentire alle prime di venire in possesso di informazioni su fatti o situazioni meritevoli di essere portati a conoscenza del giudice di tali procedimenti.

Pertanto:

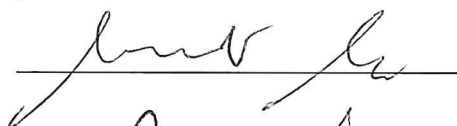
1. La Procura minorile, quando nell'ambito di proprie attività istruttorie venga a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti e non sia già stato antecedentemente radicato tra le stesse parti procedimento *ex artt. 330 e/o 333 c.c.* avanti al Tribunale per i minorenni, trasmetterà anche di iniziativa copia degli atti in suo possesso alla Procura ordinaria.
2. Qualora la Procura ordinaria, a seguito della comunicazione degli atti processuali da parte del giudice ai sensi dell'art. 71 c.p.c., rilevi che la situazione familiare risulta già conosciuta presso la Procura minorile, richiederà la trasmissione di copia degli atti in possesso di quest'ultimo ufficio, compresa copia di eventuale ricorso *ex art. 330 e/o 333 c.c.* già proposto avanti al Tribunale per i minorenni, anche al fine di valutare la permanenza o meno della competenza dell'autorità giudiziaria minorile.
3. Per le comunicazioni per vie brevi tra il pubblico ministero ordinario e quello minorile verrà utilizzata l'utenza telefonica del turno di reperibilità. Sarà cura della Procura presso il Tribunale per i minorenni raccogliere i numeri di dette utenze delle singole Procure e diffonderli agli altri uffici del pubblico ministero del distretto.
4. Al fine di assicurare la tempestiva conoscenza degli atti ed eventuali contatti con il pubblico ministero minorile assegnatario del procedimento, nell'ottica della salvaguardia delle esigenze educative e relazionali del minore, le impugnazioni proposte dal pubblico ministero minorile avverso i provvedimenti civili del Tribunale per i minorenni verranno comunicate alla Procura generale della Repubblica, con indicazione del pubblico ministero minorile assegnatario.
5. La Procura minorile, ove abbia contezza della pendenza di un giudizio di appello in sede civile o in ogni caso in cui la Procura generale ne faccia richiesta, trasmette, per conoscenza, alla Procura generale stessa i provvedimenti di cui all'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p. che dovessero intervenire nelle more del giudizio di appello civile.

Venezia, 1° ottobre 2019

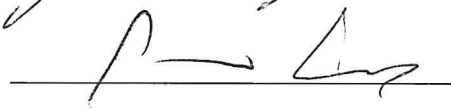
Il Procuratore generale di Venezia
dott. Antonio Mura



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
dott. Mansueto Crepaz



Il Procuratore della Repubblica di Belluno
dott. Paolo Luca



Il Procuratore della Repubblica di Padova reggente

dott.ssa Valeria Sanzari

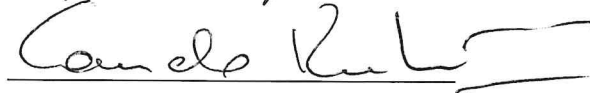
Il Procuratore della Repubblica di Rovigo
dott. Carmelo Ruberto

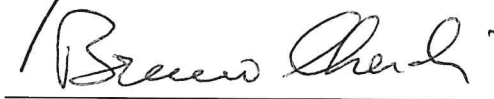
Il Procuratore della Repubblica di Treviso
dott. Michele Dalla Costa

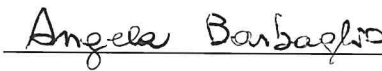
Il Procuratore della Repubblica di Venezia
dott. Bruno Cherchi

Il Procuratore della Repubblica di Verona
dott.ssa Angela Barbaglio

Il Procuratore della Repubblica di Vicenza
dott. Antonino Cappelleri







PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

n. 8330 /2019 prot.
Venezia, 14/10/2019

Ai Signori:

Avvocato generale
Sostituti procuratori generali
SEDE

Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del
DISTRETTO

Dirigente amministrativo
SEDE

OGGETTO: Protocollo di coordinamento tra Procura generale, Procura minorile e Procure presso i Tribunali del distretto di Venezia.

Trasmetto in allegato il protocollo approvato nella riunione distrettuale del 1° ottobre 2019, ai fini di coordinamento e per la tutela dei soggetti minorenni vittime di reati in ambito familiare o comunque offensivi della loro incolumità psico-fisica.

Nell'esprimere apprezzamento per lo spirito di collaborazione che ha consentito l'approvazione del testo, rappresento l'utilità di una adeguata circolazione di ogni futura informazione di interesse relativa alle esperienze attuative del protocollo.

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

PG Venezia

Da: PG Venezia <pg.venezia@giustizia.it>
Inviato: lunedì 14 ottobre 2019 15:33
A: antonio mura
Oggetto: protocollo di coordinamento tra la Procura generale, Procura minorile e Procure presso i Tribunali del distretto di Venezia.
Allegati: protocollo di coordinamento.pdf

Si invia l'allegato in oggetto.

operatore giudiziario
Franca Bastasi
Segreteria AA.GG.
Procura Generale della Repubblica di Venezia Tel. 041/5217716

Estremi

N° 4171/2019.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 14/10/2019 15:27
Data di registrazione 14/10/2019 15:27
Casella scarico prot.pg.venezia@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	14/10/2019	alle	15:27
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.pg.venezia@giustiziacert.it

Destinatari prot.procura.rovigo@giustiziacert.it;prot.procmin.venezia@giustiziacert.it;
prot.procura.venezia@giustiziacert.it;prot.procura.verona@giustiziacert.it;
prot.procura.belluno@giustiziacert.it;prot.procura.padova@giustiziacert.it
;prot.procura.vicenza@giustiziacert.it;prot.procura.treviso@giustiziacert.it
;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
14/10/2019.0008330.U-Protocollo di coordinamento tra Procura generale,
Procura minorile e Procure presso i Tribunali del distretto di Venezia

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: Segnatura.xml

Allegato n° 2: protocollo_di_coordinamento.pdf

Allegato n° 3: prot._n._8330-19.pdf

Estremi

N° 4172/2019.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC NO
Data invio 14/10/2019 15:29
Data di registrazione 14/10/2019 15:29
Casella scarico prot.pg.venezia@giustizia.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegna in corso
Stato Accettazione accettazione non valorizzata

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	14/10/2019	alle	15:29
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.pg.venezia@giustizia.it

Destinatari ivano.abbatantuono@giustizia.it;alessandro.severi@giustizia.it;giovannifrancesco.cicero@giustizia.it;marina.ingoglia@giustizia.it;giuseppe.salvo@giustizia.it;biancamaria.cotronei@giustizia.it;giovanni.valmassoi@giustizi
a.it;antonio.delorenzi@giustizia.it;giancarlo.buonocore@giustizia.it;paolo.fietta@giustizia.it;maristella.cerato@giustizia.it;paola.cameran@giustizio.it;

Oggetto Invio documentazione registrata come Prot. 14/10/2019.0008330.U-
Protocollo di coordinamento tra Procura generale, Procura minorile e
Procure presso i Tribunali del distretto di Venezia

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: protocollo_di_coordinamento.pdf

Allegato n° 2: prot._n._8330-19.pdf



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO

TRA

**LA PROCURA GENERALE,
LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
E LE PROCURE DELLA REPUBBLICA**

DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Venezia, 1° ottobre 2019

I sottoscritti Procuratore generale, Procuratori della Repubblica e Procuratore presso il Tribunale per i minorenni,

- visto l'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura del 17 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici di Procura, come integrato dalla delibera del CSM del 18 giugno 2018;
- vista la risoluzione del CSM del 18 giugno 2018 sulla organizzazione degli uffici requiranti presso i Tribunali per i minorenni;
- vista la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica ed esaminato in particolare il punto 7.6 di detta risoluzione;
- visto l'art. 38 disp. att. c.c. e ritenuta la necessità di regolare i rapporti fra Procure ordinarie e Procura minorile nei casi di competenza del Tribunale ordinario ad adottare provvedimenti a tutela dei minori;
- vista altresì la legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
- considerata l'opportunità di raccordo fra Procure ordinarie e Procura minorile relativamente a procedimenti di competenza delle prime commessi in danno di soggetti minorenni, al fine di coordinare attività investigativa e azioni di tutela dei soggetti minori vittime di reati in ambito familiare o comunque offensivi della loro incolumità psico-fisica;
- ritenuta inoltre l'opportunità di assicurare alla Procura generale la tempestiva

conoscenza degli atti e di agevolare eventuali pronti contatti con il pubblico ministero minorile titolare del procedimento nei casi di impugnazioni proposte da quest'ultimo avverso provvedimenti sia penali sia civili emessi dal Tribunale per i minorenni;

convengono quanto appresso:

I. Procedimenti penali.

1. Quanto la *notitia criminis* sia comunicata alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario o anche a quella minorile, il magistrato assegnatario del procedimento valuterà l'opportunità di interloquire per le vie brevi con il magistrato della Procura minorile e di segnalare se sussistano esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, incompatibili con immediati interventi della magistratura minorile ovvero se invece nulla osti al compimento di tali interventi (indagini sociali e ricorsi *de potestate*).
2. Nei casi in cui la *notitia criminis* sia appresa dalla Procura minorile (normalmente dall'esame di relazioni del servizio sociale) ovvero comunicata solo a quest'ultima, il magistrato minorile titolare del procedimento, nel trasmettere alla Procura ordinaria copia degli atti per competenza funzionale, richiederà che il magistrato che diventerà titolare del fascicolo segnali prontamente se sussistano esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci, incompatibili con immediati interventi della magistratura minorile, o se invece nulla osti al compimento di tali interventi (indagini sociali e ricorsi *de potestate*).
3. Qualora già prima della notizia di reato la Procura minorile avesse avviato attività di accertamento sulla situazione socio-familiare del minore vittima, avesse radicato un procedimento *de potestate* avanti al Tribunale per i minorenni o fossero stati attuati provvedimenti sull'urgenza *ex art. 403 c.c.*, il magistrato minorile trasmetterà copia degli atti alla Procura ordinaria.
4. La cessazione delle esigenze investigative dirette all'accertamento del reato verrà comunicata appena possibile alla Procura minorile, unitamente agli atti ostensibili, con annotazione che nulla osta all'avvio o alla prosecuzione dell'attività diretta alla tutela del minore da parte di quest'ultima.
5. La notizia di reato e gli altri atti ancora coperti da segreto istruttorio, comunque pervenuti alla Procura minorile, non possono essere posti alla base di ricorsi avanti al Tribunale per i minorenni e devono essere secretati presso la predetta Procura.
6. Quando necessario, in sede di notifica o citazione della persona offesa verranno assunte le necessarie cautele per mantenere la segretezza del luogo in cui il minore, da solo ovvero unitamente ad un genitore, sia stato provvisoriamente collocato per sua tutela.
7. Per quanto possibile dovranno essere evitate plurime audizioni del minore persona offesa e, in particolare, nei procedimenti a carico di soggetti maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso a danno di minorenni, l'eventuale incidente probatorio per assunzione della testimonianza della persona offesa dovrà auspicabilmente avvenire in modo congiunto avanti al GIP ordinario e al GIP minorile. I pubblici ministeri dei due Uffici si raccorderanno per la richiesta di incidente probatorio ognuno al proprio GIP, con richiesta anche di raccordo tra i



giudici per le indagini preliminari per l'espletamento di un unico procedimento incidentale in via congiunta.

Nel caso considerato di procedimenti a carico di soggetti maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso a danno di minorenne, l'assunzione di informazioni di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019, dovrà tendenzialmente avvenire in forma congiunta da parte del pubblico ministero presso il Tribunale ordinario e del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni. Eventuali deleghe alla polizia giudiziaria, previa intesa fra le Procure, saranno conferite individuando – nei limiti del possibile – uno stesso organo di p.g. affinché venga effettuata un'unica audizione del minorenne.

8. In caso di custodia cautelare di entrambi i genitori di figli minorenni, la Procura ordinaria e minorile si coordineranno ai fini di tutela di questi ultimi mediante idoneo affidamento in via di urgenza.
9. Al fine di assicurare la tempestiva conoscenza degli atti ed eventuali contatti con il pubblico ministero minorile assegnatario del procedimento, nell'ottica della salvaguardia delle esigenze educative del minore, le impugnazioni proposte dal pubblico ministero minorile avverso i provvedimenti penali del Tribunale per i minorenni verranno comunicate alla Procura generale della Repubblica, con indicazione del pubblico ministero minorile assegnatario.

II. Procedimenti civili.

Premessa.

L'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, attribuisce la competenza per attrazione al Tribunale ordinario per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei casi in cui pende giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 c.c. In tali giudizi vi è l'intervento necessario del pubblico ministero presso il Tribunale ordinario con i poteri di cui all'art. 72, secondo comma, c.p.c.: produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. A seguito del materiale prodotto dal pubblico ministero con il suo intervento, possono entrare nel processo elementi da cui dedurre una situazione pregiudizievole per i minori figli della coppia, con conseguente insufficienza e/o inidoneità di provvedimenti meramente regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale (modalità di affidamento condiviso o esclusivo, collocamento prevalente presso un genitore, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario ecc.) e necessità anche di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

La Corte di cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 2833 del 12 febbraio 2015, ha precisato che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio: ciò in quanto si tratta di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza.

Per permettere un proficuo intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili



ex artt. 337-*bis* e seguenti c.c., appare necessario un raccordo tra Procure ordinarie e Procura minorile per consentire alle prime di venire in possesso di informazioni su fatti o situazioni meritevoli di essere portati a conoscenza del giudice di tali procedimenti.

Pertanto:

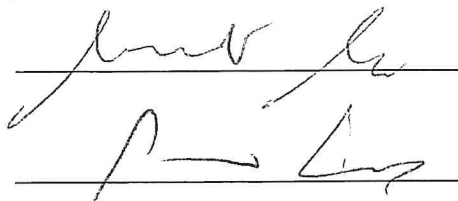
1. La Procura minorile, quando nell'ambito di proprie attività istruttorie venga a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti e non sia già stato antecedentemente radicato tra le stesse parti procedimento ex artt. 330 e/o 333 c.c. avanti al Tribunale per i minorenni, trasmetterà anche di iniziativa copia degli atti in suo possesso alla Procura ordinaria.
2. Qualora la Procura ordinaria, a seguito della comunicazione degli atti processuali da parte del giudice ai sensi dell'art. 71 c.p.c., rilevi che la situazione familiare risulta già conosciuta presso la Procura minorile, richiederà la trasmissione di copia degli atti in possesso di quest'ultimo ufficio, compresa copia di eventuale ricorso ex art. 330 e/o 333 c.c. già proposto avanti al Tribunale per i minorenni, anche al fine di valutare la permanenza o meno della competenza dell'autorità giudiziaria minorile.
3. Per le comunicazioni per vie brevi tra il pubblico ministero ordinario e quello minorile verrà utilizzata l'utenza telefonica del turno di reperibilità. Sarà cura della Procura presso il Tribunale per i minorenni raccogliere i numeri di dette utenze delle singole Procure e diffonderli agli altri uffici del pubblico ministero del distretto.
4. Al fine di assicurare la tempestiva conoscenza degli atti ed eventuali contatti con il pubblico ministero minorile assegnatario del procedimento, nell'ottica della salvaguardia delle esigenze educative e relazionali del minore, le impugnazioni proposte dal pubblico ministero minorile avverso i provvedimenti civili del Tribunale per i minorenni verranno comunicate alla Procura generale della Repubblica, con indicazione del pubblico ministero minorile assegnatario.
5. La Procura minorile, ove abbia contezza della pendenza di un giudizio di appello in sede civile o in ogni caso in cui la Procura generale ne faccia richiesta, trasmette, per conoscenza, alla Procura generale stessa i provvedimenti di cui all'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p. che dovessero intervenire nelle more del giudizio di appello civile.

Venezia, 1° ottobre 2019

Il Procuratore generale di Venezia
dott. Antonio Mura



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
dott. Mansueto Crepaz



Il Procuratore della Repubblica di Belluno
dott. Paolo Luca



Il Procuratore della Repubblica di Padova reggente

dott.ssa Valeria Sanzari

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo
dott. Carmelo Ruberto

Il Procuratore della Repubblica di Treviso
dott. Michele Dalla Costa

Il Procuratore della Repubblica di Venezia
dott. Bruno Cherchi

Il Procuratore della Repubblica di Verona
dott.ssa Angela Barbaglio

Il Procuratore della Repubblica di Vicenza
dott. Antonino Cappelleri